



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 4
in data 30/01/2017

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo Comunale di Castel Franco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Presenza
CACIOLI ENZO	Presente
LENTUCCI SILVIA	Presente
SOTTANI FILIPPO	Presente
BERNARDONI ENRICO	Presente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
RENZI SARA	Assente
ORLANDINI LORENZA	Presente
MONINI GIANNI	Presente
BORGHERESI RICCARDO	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
GRASSI ANTONELLA	Presente
BENEDETTI FRANCESCO	Presente
QUERCIOLI CHIARA	Presente

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Ilaria Naldini.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: =====

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipano gli assessori esterni: CORSI GIAN LUCA, FRANCHI SANDRA.

La presente deliberazione si compone di N. DUE allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014 ad oggetto l'approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (I.U.C)" e in particolare il capitolo II "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.04.2015 ad oggetto la modifica del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (I.U.C)" e in particolare il capitolo II "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 28/12/2015 che prevede l'applicazione ai singoli cittadini o associati che hanno realizzato interventi di pubblica utilità come previsto dell'istituto del Baratto Amministrativo, di poter beneficiare di esenzioni o riduzioni dei tributi comunali;

VISTI l'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) sopra richiamato recante disposizioni in merito alle possibilità di riduzione del tributo e l'articolo 16 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) in merito all'attività di controllo e delle sanzioni;

CONSIDERATO che al comma 3 del citato articolo 6 è contemplata la possibilità di ottenere riduzioni tariffarie per le utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico;

ATTESO che gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, già prima della fusione avevano aderito ad una iniziativa della Regione Toscana che, a fronte dell'utilizzazione di un certo numero di compostiere (fornite gratuitamente dalle richiamate amministrazioni comunali), in rapporto al numero di utenze, consentiva di ottenere una premialità in termini di percentuale di raccolta differenziata;

DATO ATTO che allo stato attuale nell'intero territorio comunale risultano assegnate 836 compostiere e che non esiste una regolamentazione specifica per il loro ottenimento da parte delle utenze;

RILEVATA, per quanto fin qui espresso, la necessità di apportare delle modifiche ai citati articoli 6 e 16 del "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)" al fine di meglio definire le caratteristiche di accesso alle riduzioni TARI afferenti alla realizzazione del compostaggio domestico, ma anche di definire nel dettaglio le sanzioni a cui assoggettare chi non utilizzi o non utilizzi correttamente le compostiere;

RILEVATA la necessità di integrare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale al fine di recepire la possibilità di riconoscere esenzioni e/o riduzioni ai cittadini che chiedano l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo";

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

ACQUISITI i pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali nell'ambito della discussione sul punto in questione, riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto;

CON VOTI: 9 Favorevoli, 3 Contrari (Morbidelli, Grassi, Benedetti) e 0 Astenuti, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI MODIFICARE il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al fine di meglio definire le condizioni di eccesso delle riduzioni TARI afferenti alla realizzazione del compostaggio domestico e le sanzioni per il mancato o scorretto utilizzo delle compostiere, nonché al fine di recepire la disciplina contenuta nel Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo";

2. DI APPROVARE al fine di cui al punto 1, le seguenti modifiche testuali al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

-dopo l'Art.10 della "disciplina generale della IUC disposizioni generali" è inserito il comma 10 bis "baratto amministrativo" il quale prevede che: "Ai cittadini, singoli o associati, che hanno realizzato interventi di pubblica utilità in applicazione dell'istituto del "Baratto Amministrativo", si applicano le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.77 del 28.12.2015 e eventuali successive modifiche e integrazioni in conformità all'art.24 del Decreto Legge 12/09/2014 n.133 convertito dalla Legge 11/11/2014 n.164."

-dopo il comma 3 dell'Art.8 "Esenzioni" del Capitolo I del Regolamento IMU è inserito il seguente comma 3 bis, il quale prevede che:

"Ai cittadini singoli o associati, che hanno realizzato interventi di pubblica utilità in applicazione dell'istituto del "Baratto Amministrativo", si applicano le riduzioni e le esenzioni dall'IMU previste dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.77 del 28.12.2015 e eventuali successive modifiche e integrazioni in conformità all'Art. 24 del Decreto Legge 12/09/2014 convertito dalla Legge 11/11/2014 n.164."

-il comma 3 dell'Art.6 "Riduzioni del tributo" del Capitolo II del Regolamento TARI è sostituito dal seguente:

"A favore delle utenze domestiche dei residenti che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio (31 marzo esclusivamente per l'anno 2017) dell'anno solare di riferimento, è concessa una riduzione solo sulla quota variabile del tributo, da applicarsi in sede di conguaglio, pari al 15%. La riduzione è subordinata alla iscrizione negli appositi elenchi da aggiornare con cadenza annuale, attestante di aver attivato il compostaggio domestico. L'ente gestore del servizio o l'Ufficio Ambiente del Comune verificano l'effettivo e il corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento."

-dopo il comma 3 dell'Art.6 "riduzione del tributo" del Regolamento TARI sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis: la riduzione della TARI prevista dal presente articolo per le utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è applicabile nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Utenze domestiche in aree agricole o, se all'interno delle aree servite da porta a porta, che dispongono di un'area verde di pertinenza all'abitazione soggetta all'applicazione della TARI avente superficie non inferiore a 100 mq;
- b) Utilizzo di compostiera prefabbricate o autonomamente realizzate nelle zone agricole o comunque esterne alle aree servite dal porta a porta. La compostiera "fai da te" deve essere realizzata con metodi conformi alle linee operative emanate dal responsabile dell'ufficio Ambiente in attuazione del presente regolamento;
- c) Utilizzo di compostiera prefabbricata o "fai da te" (con l'esclusione di buche e comuli), per tutte le utenze domestiche con le caratteristiche di cui al precedente punto "a" ricomprese nelle aree urbane servite dal porta a porta;

3 ter: Continua ad applicarsi la riduzione del tributo a quelle utenze che alla data del 1° gennaio 2017 sono già in possesso e utilizzano correttamente la compostiera fornita dall'Amministrazione.

3 quater: L'Amministrazione comunale, a meno di iniziative specifiche, a decorrere dal 01/01/2014 non fornisce più compostiere in comodato d'uso gratuito. E' però possibile presentare richiesta di compostiera all'Amministrazione Comunale che potrà riassegnare quelle eventualmente recuperate dalle attività di verifica di cui all'art. 16 del presente regolamento o da riconsegna volontaria da parte dell'utenza. Le utenze che hanno fatto richiesta dopo l'ultima fornitura costituiscono una prima lista di attesa per la riassegnazione.

3 quinquies: In caso di cessione o locazione dell'immobile dotato di compostiera è fatto obbligo di comunicazione all'ufficio ambiente dell'avvenuto passaggio mediante apposito modello predisposto dal Comune che attesti la volontà del nuovo proprietario di utilizzare il compostaggio domestico. In caso diverso la compostiera va restituita.

3 sexies: I controlli sulle utenze che dichiarano di utilizzare il compostaggio domestico verranno effettuati a campione durante tutto l'anno solare in una percentuale pari al 25% delle utenze interessate. E' fatto obbligo ai dichiaranti di garantire l'accesso del personale dell'ente gestore del servizio o dell'Ufficio Ambiente del Comune per le procedure di verifica. In caso di opposizione si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 comma 15 del presente regolamento.”

-dopo il comma 1 dell'Art.9 “cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni” del Capitolo II del Regolamento TARI è inserito il comma 1 bis che dispone:

“Costituiscono eccezione alla regola di cui al comma 1 del presente Articolo le agevolazioni per il compostaggio e per il Baratto Amministrativo, che sono sempre cumulabili.”

-dopo il comma 10 dell'Art.16 del Capitolo II del Regolamento TARI sono inseguiti i seguenti commi:

“10 Bis. Qualora, durante le attività di verifica di cui all'articolo 6 del presente regolamento afferenti alla dichiarazione di effettuazione del compostaggio domestico, venga riscontrato il mancato utilizzo della compostiera verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) Qualora la compostiera risulti fornita dall'Amministrazione comunale, è prevista la restituzione della stessa all'Amministrazione per l'assegnazione ad altra utenza oltre al pagamento di una sanzione pari all'eventuale ultima riduzione ottenuta e la perdita della riduzione per l'anno in corso;
- b) Qualora la compostiera risulti del tipo autonomamente realizzata o acquistata in proprio è prevista una sanzione amministrativa pari a € 100,00 oltre ad un importo pari all'eventuale ultima riduzione ottenuta e la perdita della riduzione per l'anno in corso;

10 ter. Le utenze che incorrano nella violazione di cui al comma precedente verranno assoggettate ad ulteriore controllo nell'anno solare che, se non concluso con esito positivo, determinerà una sanzione pari al doppio di quelle sopra indicate.

10 quater. Qualora, durante le attività di verifica di cui all'articolo 6 afferenti alla dichiarazione di effettuazione del compostaggio domestico, venga riscontrato il non corretto utilizzo della compostiera verranno applicate le sanzioni di cui al comma precedente ridotte della metà, senza però la restituzione della compostiera.

10 quinquies. Le utenze che incorrano nella violazione di cui al comma precedente verranno assoggettate ad ulteriore controllo nell'anno solare che, se non concluso con esito positivo, determinerà una sanzione pari al doppio di quelle previste dal comma 13, oltre al ritiro della compostiera se di proprietà dell'Amministrazione.

10 sexies. la mancata restituzione della compostiera prevista dall'art. 6 comma 3 quinquies comporta, oltre al ritiro della compostiera, l'applicazione di una sanzione pari ad € 50,00 a carico del venditore o del locatore;

10 septies. la mancata comunicazione di voltura prevista dall'art. 6 comma 3 quinquies entro 60 giorni dall'atto comporta la sanzione di € 30,00 a carico del venditore o del locatore;

10 octies. qualora non venga permesso l'accesso al personale per le verifiche sul corretto utilizzo dei sistemi di compostaggio domestico verranno automaticamente applicate le sanzioni massime previste dal comma 11 del presente articolo.”

-dopo l'art.11 del Capitolo III del Regolamento TASI è inserito l'Art.11 bis:

“Ai cittadini singoli o associati, che hanno realizzato interventi di pubblica utilità in applicazione dell'istituto del “Baratto Amministrativo”, si applicano le riduzioni e le esenzioni dall'IMU previste dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.77 del 28.12.2015 e eventuali successive modifiche e integrazioni in conformità all'Art. 24 del Decreto Legge 12/09/2014 convertito dalla Legge 11/11/2014 n.164.”;

3. DI DARE ATTO che le suddette modifiche e integrazioni normative sono efficaci dalla data dell'01.01.2017;

4. DI APPROVARE conseguentemente il testo del Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) integrato, modificato e come sopra indicato che si allega in parte integrante alla presente deliberazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, dal seguente esito: con voti 9 Favorevoli, 3 Contrari (Morbidelli, Grassi, Benedetti) e 0 Astenuti, espressi palesemente per alzata di mano.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Ufficio Gestione Entrate e Tributi
- Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
- Ufficio Polizia Municipale
- Ufficio Programmazione e Ragioneria
- Ufficio Servizi Informatici e SIT
- Ufficio Staff
- Ufficio Urbanistica e Ambiente
- Segretario Comunale